

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 469

**Incarichi legali esterni. Art. 13-bis della L. 31.12.2012 n. 247. Integrazione alle D.G.R. n. 2848 del 20.12.2011, n. 1985 del 16.10.2012 e n. 2697 del 14.12.2012.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2848 del 20.12.2011 la Giunta Regionale ha stabilito le condizioni di conferimento degli incarichi ai legali esterni, recependo il principio della pattuizione preventiva dei compensi da determinarsi sulla base dei parametri della complessità dell'incarico, dell'importanza dell'opera e, al minimo, del decoro della professione, approvando contestualmente lo schema di convenzione-tipo da sottoscrivere all'atto del conferimento dell'incarico.

A seguito degli interventi legislativi in materia, nonché della sottoscrizione di un apposito Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia ed Ordini forensi della Puglia sotto la data dell'11 aprile 2011, recepito con DGR n. 2892/2012, con le deliberazioni n. 1985 del 16.10.2012 e n. 2697 del 14.12.2012 la Giunta Regionale, in via transitoria e comunque fino alla definizione di nuovi criteri regionali da adottare d'intesa con i medesimi Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Puglia, aveva stabilito la pattuizione preventiva dei compensi ai legali esterni tenendo a riferimento i parametri fissati dal D.M. Giustizia 20.7.2012, n. 140.

Quindi la disciplina regionale di conferimento e remunerazione degli incarichi esterni risultante dai provvedimenti sopra richiamati ha sino ad oggi previsto, in sintesi, che:

- il compenso spettante agli avvocati esterni è predeterminato ed articolato per fasi attraverso la stipula di una convenzione - secondo lo schema approvato con DGR n. 2848/2011 e modificato con DGR n. 1985/2012 - che fissa importi determinati, mediante gli aumenti o gli abbattimenti specificati nelle DGR nn. 1985 e 2697 del 2012, sulla base dei parametri medi di cui alle tabelle riassuntive allegate alle medesime deliberazioni;
- la liquidazione dei compensi ha luogo sulla base degli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista. Non sono possibili revisioni in aumento dei compensi concordati;
- al professionista è corrisposto un acconto nella misura del 30% del compenso pattuito, oltre IVA e CPA, e un importo pari al contributo unificato, ove dovuto. Al saldo sono rimborsate le spese vive documentate.

- Orbene, in relazione a tale specifico aspetto del rapporto tra Regione-cliente ed avvocato incaricato, occorre prendere atto delle disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie (recentemente introdotte dall'art. 13-bis della L. n. 247 del 31.12.2012, aggiunto dall'art. 19-*quaterdecies* della Legge di conversione n. 172 del 4.12.2017 e successivamente modificato in sede di bilancio 2018 -L.27.12.2017 n. 205) in base alle quali il compenso determinato nelle convenzioni di incarico professionale si considera equo *"quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6"*.

Inoltre, il comma 5 dell'art. cit., come da ultimo modificato dall'art. 1, co. 487, lett. b della L. 27.12.2017 n. 205, definisce alla lettera g) *"vessatorie"* le clausole contenute nelle convenzioni di incarico che consistono *"g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte"*.

L'art. 19-*quaterdecies* della Legge di conversione n. 172/2017, al comma 3, stabilisce che *"La Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione"*

*di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e al comma 4 che “Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.*

Tanto premesso, in conformità alle richiamate disposizioni della legge di conversione citata (in vigore dal 6 dicembre 2017), l’Avvocatura regionale, a seguito di un costruttivo confronto con gli Ordini Forensi della Puglia svoltosi in sede di riunioni del 7 luglio 2017 e del 28 febbraio 2018 (cfr. verbali in pari data, in atti), ritiene di proporre il doveroso adeguamento della disciplina regionale sopra richiamata al principio dell’equo compenso e, conseguentemente, di:

- stabilire che il compenso da pattuire in sede di conferimento dell’incarico sia determinato applicando i parametri medi vigenti, come previsti dal decreto del Ministro della Giustizia di cui all’art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012- attualmente il D.M. 55/2014 ed eventuali successivi decreti integrativi o modificativi- ragionevolmente decurtati del 50%;
- prevedere espressamente nella convenzione-tipo di cui alla DGR n. 1985/2012 il rimborso spese generali nella misura percentuale stabilita dai parametri vigenti, nonché la clausola di seguito riportata:  
*“A seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all’Ente regionale le spese di giudizio, spetta all’avvocato officiato la maggior somma tra l’importo pattuito in convenzione e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest’ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell’Ente. Il termine di conclusione del procedimento di liquidazione di tale maggior somma decorre pertanto dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole”.*

Detta clausola, disciplinando “in positivo” la fattispecie considerata al comma 5 lett. g) dell’art. 13-bis, è diretta ad assicurare un orientamento applicativo coerente con la *ratio* ispiratrice della normativa, in sede di liquidazione dei compensi relativi a giudizi definitivamente conclusi con la condanna delle controparti al pagamento in favore della Regione di spese legali in misura superiore agli importi pattuiti in convenzione e consente, quindi, di superare l’*empasse* generato dall’attuale mancanza di una pattuizione espressa tra Regione ed avvocati officciati, nonostante la sopravvenuta affermazione dei principi in materia di equo compenso e clausole vessatorie.

#### **COPERTURA FINANZIARIA D.LGS. n. 118/2011**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l’adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della LR. n. 7/97, art. 4 -comma IV-lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. Di modificare ed integrare la vigente disciplina della remunerazione degli incarichi defensionali agli avvocati esterni definita dalle deliberazioni di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, n. 1985 del 16.10.2012 e n. 2697 del

14.12.2012, nei termini indicati al punto seguente, in attuazione della vigente normativa in materia di compensi professionali.

2. Di stabilire conseguentemente che:

- a) il compenso da pattuire in sede di conferimento dell'incarico deve essere determinato applicando i parametri medi vigenti al momento del conferimento dell'incarico, come previsti dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012)- attualmente D.M. 55/2014 ed eventuali successivi decreti integrativi o modificativi ragionevolmente decurtati del 50% ;
- b) per gli incarichi di patrocinio conferiti ad avvocati del libero foro, a far data dalla entrata in vigore dell'art 19-*quaterdecies* della L. n. 172/2017, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore della Regione, a seguito di provvedimento giudiziale divenuto definitivo spetta all'avvocato esterno la maggior somma tra l'importo pattuito nella convenzione di incarico sottoscritta e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente;
- c) nell'ipotesi prevista sub lettera b), il termine di conclusione del procedimento di liquidazione della maggior somma rispetto al compenso pattuito in convenzione, stabilito dalla "Direttiva sulle liquidazioni dei compensi agli avvocati esterni" approvata con DGR 189/2014 e modificata con DGR 1204/2014, al paragr. X., decorre dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole;
- d) pertanto, nello schema-tipo di convenzione di incarico professionale dev'essere introdotta la seguente clausola: *"A seguito di sentenza a altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'Ente regionale le spese di giudizio, spetta all'avvocato officiato la maggior somma tra l'importo pattuito in convenzione e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente. Il termine di conclusione del procedimento di liquidazione di tale maggior somma decorre pertanto dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole"*;
- e) nello schema-tipo di convenzione di incarico professionale dev'essere previsto il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dai parametri vigenti.

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO